



## Edizione di giovedì 31 Dicembre 2020

### CASI OPERATIVI

**Investimenti in beni 4.0 nel 2020: quale agevolazione spettante?**

di **EVOLUTION**

### AGEVOLAZIONI

**Approvata la Legge di bilancio 2021: le novità fiscali in sintesi**

di **Lucia Recchioni**

### AGEVOLAZIONI

**Credito R&S: gestione degli interPELLI, termine di accertamento e sanzioni**

di **Debora Reverberi**

### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

**Sanzioni raddoppiate per investimenti in Svizzera anche se c'è lo scambio di informazioni**

di **Ennio Vial**

### IVA

**Ancora in attesa dell'aliquota compensativa per i tartufi**

di **Alberto Rocchi, Luigi Scappini**

### ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

**Il recesso dallo Studio Associato e la concorrenza del socio receduto**

di **Andrea Beltrachini di MpO & Partners**

## CASI OPERATIVI

### **Investimenti in beni 4.0 nel 2020: quale agevolazione spettante?** di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

## LA RIMOZIONE DELL'ERRORE FISCALE: LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

*Quale disciplina agevolativa si applica agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nell'anno 2020?*

L'anno 2020 risulta caratterizzato dalla coesistenza di molteplici discipline agevolative di portata nazionale che premiano gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave 4.0:

- l'iper ammortamento ex articolo 1, commi 9-11, L. 232/2016, da ultimo prorogato e rimodulato dall'articolo 1, commi 60-65, L. 145/2018;
- il credito d'imposta beni strumentali ex articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019;
- il nuovo credito d'imposta beni strumentali di cui al DDL di Bilancio 2021.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

## AGEVOLAZIONI

### **Approvata la Legge di bilancio 2021: le novità fiscali in sintesi**

di Lucia Recchioni



DIGITAL

Convegno di aggiornamento

**LA LEGGE DI BILANCIO 2021 E LE NOVITÀ DI PERIODO**

Scopri di più >

Nella giornata di ieri, **30 dicembre**, il Senato ha **approvato la Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020)**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del **30.12.2020**.

Di seguito si richiamano, in **sintesi**, le **principali novità previste in materia fiscale**.

**Esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per autonomi e professionisti** I **lavoratori autonomi e i liberi professionisti** con un reddito complessivo, nel 2019, **non superiore a 50.000 euro**, che hanno subito una **riduzione del fatturato nel 2020** pari ad almeno il 33%, possono beneficiare di un **esonero dal pagamento dei contributi previdenziali**.

È lasciato a uno o più **Decreti** del Ministero del Lavoro il compito di definire i **criteri e le modalità di riconoscimento** dell'esonero.

**Proroga bonus edilizi** Sono prorogate per l'anno **2021** le **detrazioni** per le spese sostenute per interventi di **efficienza energetica**, di **ristrutturazione edilizia**, per l'acquisto di **mobili e di grandi elettrodomestici**, nonché per il **recupero** o il **restauro della facciata esterna** degli edifici.

Viene innalzato, da 10.000 a **16.000 euro** l'importo massimo complessivo sul quale calcolare la **detrazione** per l'acquisto di **mobili e di elettrodomestici**.

**Bonus idrico** Viene prorogato a tutto il 2021 anche il c.d. **“bonus verde”**. Viene istituito un nuovo fondo per il riconoscimento, alle persone fisiche, di un **“bonus idrico”** pari a **1.000 euro**, per la **sostituzione di sanitari e apparecchi a limitazione di flusso d'acqua**. Le modalità e i termini per l'erogazione saranno definiti da un apposito **decreto**.

**Novità superbonus** Il termine per poter beneficiare della detrazione viene **prorogato al 30.06.2022**.

I condomini che, alla data del 30.06.2022 hanno effettuato almeno il **60% dell'intervento complessivo** possono inoltre beneficiare della detrazione se le **spese sono sostenute entro il 31.12.2022**.

Vengono inclusi tra gli interventi agevolabili anche quelli su **edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario** o in comproprietà da più persone fisiche.

**Contributo per l'acquisto di veicoli alimentati ad energia elettrica** Viene previsto, a favore delle persone con **Isee inferiore a 30.000 euro, un contributo del 40%** per le spese sostenute per l'acquisto di **veicoli nuovi** alimentati esclusivamente ad energia elettrica con prezzo di listino inferiore a 30.000 euro.

**Rivalutazione dei beni immateriali** Viene estesa la possibilità di **rivalutare i beni di impresa** anche all'**avviamento** e alle **altre attività immateriali** risultanti dal **bilancio** dell'esercizio in corso al **31 dicembre 2019**.

Il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, versando **l'imposta sostitutiva del 3%**.

Viene prevista **l'erogazione in un'unica soluzione del contributo statale**, se il finanziamento è di importo non superiore a 200.000 euro.

**Erogazione in unica quota del contributo "Nuova Sabatini"** Viene previsto, a favore dei **cuochi professionisti**, un **credito d'imposta fino al 40%** delle spese sostenute dal 01.01.2021 al 30.06.2021 per l'acquisto di **beni strumentali durevoli** e per la **partecipazione a corsi di aggiornamento professionale**.

Il **credito d'imposta del 40%** per il sostegno del *made in Italy* viene esteso alle reti di **imprese agricole e alimentari** per la **realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche** finalizzate al potenziamento del **commercio elettronico**.

**"Resto al Sud": ampliata la platea dei beneficiari** L'agevolazione **"Resto al Sud"**, finalizzata a promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di **giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno**, viene estesa anche a **coloro che hanno più di 45 anni**: il nuovo limite massimo di età viene infatti individuato in **55 anni**.

**Sostegno alla liquidità delle imprese** In questo ambito possono essere segnalati diversi interventi:

- i **finanziamenti, fino a 30.000 euro**, garantiti al 100% dal Fondo di garanzia Pmi, possono avere una **durata di 15 anni** (in luogo dei 10 anni prima previsti);
- l'intervento straordinario in garanzia di **Sace** viene **prorogato fino al 30.06.2021**;
- vengono **prorogate**, dal 31.01.2021 al **30.06.2021**, le **moratorie** concesse alle micro, piccole e medie imprese (le quali interessano, tra l'altro, anche i **mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale**);

- vengono **sospesi**, sino al **31.01.2021** i termini di scadenza relativi a **vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito** che ricadono nel periodo 01.09.2020-31.01.2021.

#### Locazioni brevi

Il regime fiscali delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione di **non più di 4 appartamenti in ciascun periodo d'imposta**. Al **superamento** della richiamata soglia, l'attività di locazione si presume svolta **in forma imprenditoriale**.

#### Disapplicazione norme codicistiche sulle perdite d'impresa

Viene prevista la **disapplicazione degli obblighi previsti dal codice civile** per le società di capitale con riferimento alle **perdite emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2020**.

Il termine entro il quale la **perdita** deve risultare **diminuita a meno di un terzo** non è l'esercizio successivo, ma il **quinto esercizio successivo**.

Se la **perdita porta il capitale sociale al di sotto del minimo legale**, l'assemblea può deliberare di **rinviare** le decisioni alla **chiusura del quinto esercizio successivo**.

#### Credito d'imposta "Pir Pmi"

Viene riconosciuto un **credito d'imposta per le perdite derivanti dai Pir** (strumenti di risparmio gestito finalizzati ad aumentare gli investimenti nelle imprese italiane) detenuti da almeno 5 anni: il credito d'imposta non può eccedere il **20% delle somme investite**.

#### Incentivi fiscali alle aggregazioni aziendali

Il soggetto risultante da un'operazione straordinaria deliberata nel 2021, il beneficiario e il conferitario, possono **trasformare in credito d'imposta** una quota di **attività per imposte anticipate** riferite a **perdite fiscali ed eccedenze di Ace**.

#### Proroga al 30 giugno per i "bonus patrimonializzazione"

Le misure, introdotte dall'**articolo 26 D.L. 34/2020** per favorire il **rafforzamento patrimoniale delle imprese** con la concessione di specifici crediti d'imposta, sono **prorogate al 30.06.2021**.

#### Interventi per favorire la successione e trasmissione delle imprese

Viene prevista la possibilità di concedere finanziamenti in favore di **piccole imprese in forma di società cooperativa** costituite **da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse**, in cessione o affitto, ai **lavoratori medesimi**.

#### Credito d'imposta locazioni

Vengono previste inoltre **specifiche agevolazioni fiscali**, come, ad esempio, la **non imponibilità del Tfr** destinato alla sottoscrizione del capitale sociale. Il credito d'imposta locazioni viene esteso alle **agenzie di viaggio e ai tour operator**.

#### Credito d'imposta beni strumentali nuovi

Per questi soggetti, e per le **imprese turistico-ricettive**, il credito spetta **sino al 30 aprile 2021**, in luogo dell'originario termine del 31 dicembre 2020.

Viene **rivista la disciplina in esame** e le novità trovano applicazione a decorrere dal **16.11.2020**.

L'agevolazione viene prevista fino al **31.12.2022**, con **potenziamento delle**

**aliquote agevolative, incremento delle spese ammissibili e ampliamento dell'ambito applicativo.**

**Lotteria degli scontrini e cashback** La partecipazione alla **lotteria degli scontrini** è **riservata** a coloro che effettuano **acquisti con strumenti di pagamento elettronico**.

**Trasmissione telematica dei corrispettivi** Si chiarisce che il **termine per la memorizzazione elettronica** e, a richiesta del cliente, per la **consegna dei documenti**, coincide con il **momento di ultimazione dell'operazione**.

Viene **differito al 01.07.2021** l'utilizzo dei **sistemi evoluti d'incasso** attraverso carte di debito, di credito e altre forme di pagamento elettronico.

Novità riguardano anche i **profili sanzionatori**.

**Semplificazioni fiscali in materia Iva** Vengono allineate le **tempistiche** di annotazione delle fatture nei registri Iva con quelle previste per la **liquidazione Iva**: le fatture emesse possono essere **registrare entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione dell'operazione**, con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell'operazione.

Dal **2022** viene **abolito l'esterometro** e i dati devono essere trasmessi utilizzando il Sistema di interscambio, **secondo il formato della fattura elettronica**.

**Rivalutazione terreni e partecipazioni: proroga** **Prorogata al 2021** la facoltà di rideterminare il valore d'acquisto di terreni e partecipazioni.

L'imposta sostitutiva è pari all'**11%**.

**Indennità di continuità reddituale per lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata** Viene prevista l'erogazione di un'**indennità per sei mensilità**, pari al **25%**, su base semestrale, dell'ultimo reddito liquidato dall'Agenzia delle entrate (in ogni caso, l'importo deve essere **compreso tra 250 e 800 euro**).

L'indennità è riconosciuta ai **lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps**, titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni, che, nell'anno precedente alla domanda, hanno prodotto un **reddito inferiore al 50% della media** dei redditi conseguiti nei tre anni precedenti, e, comunque, **non superiore a 8.145 euro**.

Il contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici è esteso ai comuni dove sono situati **santuari religiosi**.

**Comuni di particolare interesse per il turismo straniero: contributo a fondo perduto** Non trova applicazione, nell'anno **2021**, l'**imposta di registro nella misura fissa di 200 euro** per gli atti di **trasferimento** a titolo oneroso **di terreni agricoli e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro**, in favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali.

<b>Tassazione dei ristori</b>	Previa <b>delibera assembleare</b> , le somme attribuite ad aumento del capitale sociale della <b>cooperativa</b> possono essere tassate in capo ai soci persone fisiche con la <b>ritenuta del 12,50%</b> . In questo modo viene <b>ridotta l'aliquota di tassazione</b> (ordinariamente prevista al 26%) ma è <b>anticipato il momento impositivo</b> (generalmente coincidente con il momento del rimborso).
<b>Tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali</b>	Dal <b>01.01.2021</b> sono <b>detassati del 50% gli utili percepiti dagli enti non commerciali</b> , a condizioni che tali enti esercitino, in via esclusiva o principale, una delle <b>attività di interesse generale</b> per il perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
<b>Imu e Tari per i soggetti non residenti titolari di pensione</b>	Dall'anno <b>2021</b> è <b>ridotta alla metà l'Imu</b> dovuta sull'unica unità immobiliare, non locata, posseduta in Italia da <b>soggetti non residenti che siano titolari di pensione</b> . La <b>Tari</b> è dovuta in misura ridotta di due terzi.
<b>Nuove modifiche al regime fiscale per i lavoratori impatriati</b>	La <b>Legge di bilancio 2021</b> interviene nuovamente sul regime dei lavoratori <b>impatriati</b> , riconoscendo <b>l'allungamento temporale</b> del regime fiscale agevolato anche ai lavoratori che hanno trasferito la residenza in Italia <b>prima dell'anno 2020</b> e che, al 31.12.2019 risultano beneficiari del <b>regime di favore "ordinario"</b> .

## AGEVOLAZIONI

### **Credito R&S: gestione degli interPELLI, termine di accertamento e sanzioni**

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

## IL NUOVO PIANO TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

**La riconducibilità di una concreta fattispecie nel novero delle attività ammissibili al credito d'imposta R&S, sia nella previgente disciplina dell'[articolo 3 L. 145/2013](#) e ss.mm.ii., sia nella novellata disciplina del credito d'imposta R&S&I&D di cui all'[articolo1, commi 198–208, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020), **involge competenze multidisciplinari a carattere tecnico oltre che fiscale**.**

Fin dagli albori della disciplina del credito d'imposta R&S, nel **D.M. 27.05.2015**, viene **riconosciuta al Mise la competenza tecnica in materia** in relazione ai seguenti aspetti:

- l'ammissibilità di specifiche attività alle nozioni di ricerca teorica, ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- la pertinenza dei costi sostenuti;
- la congruità dei costi sostenuti.

**La gestione delle istanze di interpello pluridisciplinari in materia di R&S**, aventi ad oggetto la qualificazione di una concreta fattispecie sia sotto il profilo fiscale sia sotto il profilo tecnico, **ha subito**, nei principali documenti di prassi susseguitisi negli anni, **un'evoluzione finalizzata a circoscrivere i pareri resi dall'Agenzia delle entrate alle sole questioni di carattere fiscale**, quali ad esempio:

- l'individuazione degli **investimenti ammissibili** connessi allo svolgimento delle attività di R&S;
- la **verifica dell'effettivo sostenimento delle spese**;
- le **cause di decadenza e revoca del beneficio**.

La [circolare AdE 5/E/2016](#) prevedeva, in caso di interPELLI che comportassero accertamenti di natura tecnica, l'**acquisizione preliminare del parere del Mise su iniziativa esclusiva**

dell'Agenzia delle entrate.

Questa modalità di gestione degli interPELLI risultava compatibile con la portata **dell'interpello c.d. qualificatorio, avente ad oggetto la qualificazione ai fini fiscali di una determinata fattispecie**: infatti sebbene da un lato tale forma di interpello, al pari di quello ordinario, **non possa avere ad oggetto accertamenti di tipo tecnico**, era fatta **salva la possibilità di attivazione dell'Amministrazione finanziaria in luogo del contribuente** per l'ottenimento del parere tecnico preliminare dalle istituzioni competenti in materia, come precisato nella [circolare AdE 9/E/2016](#).

La successiva [circolare AdE 13/E/2017](#) ha introdotto, in caso di condizioni di **obiettiva incertezza** riguardanti **esclusivamente la riconducibilità di fattispecie concrete e personali tra quelle eleggibili** al credito d'imposta R&S, **la facoltà per il contribuente di autonoma acquisizione di un parere tecnico del Mise** con esonero dalla presentazione di un'istanza di interpello all'Agenzia delle entrate.

Nell'ottica di implementare una risposta efficiente, efficace ed economica alle incertezze interpretative sollevate dai contribuenti, **nella circolare AdE 31/E/2020** l'Amministrazione finanziaria ha illustrato la rimodulazione, elaborata d'intesa col Mise, della gestione delle istanze di interpello pluridisciplinari, superando le impostazioni precedenti.

**La nuova modalità di gestione degli interPELLI che presuppongono un accertamento di carattere tecnico è applicabile alle istanze presentate dal 23.12.2020**, data di pubblicazione della [circolare AdE 31/E/2020](#) ed è così sintetizzabile:

- i quesiti di esclusiva natura tecnica devono essere oggetto di richiesta di parere tecnico al Mise, non rientrando nell'ambito di applicazione dell'interpello [ex articolo 11, comma 1, lettera a\), L. 212/2000](#);
- i quesiti multidisciplinari in relazione ai quali sia stato acquisito dal contribuente il preliminare parere tecnico del Mise saranno oggetto di istanza di interpello all'AdE ammissibile e istruita [ex articolo 11 comma 1, lettera a\), L. 212/2000](#);
- i quesiti multidisciplinari in relazione ai quali non sia stato acquisito dal contribuente il preliminare parere tecnico del Mise saranno oggetto di istanza di interpello all'AdE, che formulerà la risposta limitatamente agli aspetti di carattere fiscale.

Si evidenzia come l'ambito applicativo della nuova modalità di gestione degli interPELLI pluridisciplinari si estenda ben oltre la disciplina del credito d'imposta R&S [ex articolo 3 D.L. 145/2013](#) e comprenda tutti i quesiti nelle seguenti materie agevolative che richiedono competenze di natura tecnica, giuridica e/o fattuale:

- il credito d'imposta R&S&I&D di cui all'[articolo 1, commi 198–208, L. 160/2019](#);
- il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0 di cui all'[articolo 1, commi 185–197, L. 160/2019](#);
- il credito d'imposta formazione 4.0 di cui all'[articolo 1, commi 46–56, L. 205/2017](#) e

ss.mm.ii;

- **il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno** di cui all'[articolo 1, commi 98–108, L. 208/2015](#);
- **gli incentivi agli investimenti in start up innovative** di cui all'[articolo 29 D.L. 179/2012](#) e ss.mm.ii.;
- **il credito d'imposta quotazione Pmi**, di cui all'[articolo 1, commi 89 – 92, L. 205/2017](#).

**Per quanto concerne le attività di verifica del credito d'imposta R&S ex [articolo 3 D.L. 145/2013](#)** l'Agenzia delle entrate potrà procedere al recupero dell'agevolazione **senza ricorrere al preventivo parere tecnico del Mise**, riservandosi la facoltà di attivarlo solo in casi di tecnicismo elevato.

Nell citata [circolare 31/E/2020](#) l'AdE ravvisa l'ipotesi di **utilizzo di credito inesistente per carenza totale o parziale del presupposto costituivo** ognualvolta i controlli evidenzino attività non eleggibili o spese non ammissibili, **indipendentemente dall'esposizione del credito in dichiarazione annuale**.

**Il termine di notifica dell'atto di recupero** previsto per i crediti inesistenti utilizzati in compensazione, ai sensi dell'[articolo 27, comma 16, D.L. 185/2008](#) è fissato al “**31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo**”.

**La sanzione applicabile all'utilizzo in compensazione di credito inesistente**, ai sensi dell'[articolo 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997](#), va **dal 100% al 200% del credito stesso** e sono valide le seguenti considerazioni:

- **non è applicabile la definizione agevolata ex [articolo 16, comma 3, e 17, comma 2, D.Lgs. 472/1997](#);**
- è sempre possibile, anche dopo la constatazione della violazione purché **entro la notifica dell'atto di recupero, ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso ex [articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#)**;
- **gli Uffici delle Entrate possono ridurre la sanzione fino alla metà del minimo edittale** in ragione delle “*circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione*” ai sensi dell'[articolo 7, comma 4, D.Lgs. 472/1997](#).

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### ***Sanzioni raddoppiate per investimenti in Svizzera anche se c'è lo scambio di informazioni***

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

## TEMI EMERGENTI DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE A INIZIO 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Sempre più spesso capita agli operatori di dover gestire **ravvedimenti operosi di quadri RW** per **investimenti esteri non dichiarati**.

Salvo l'ipotesi di **dichiarazione originaria omessa**, in cui il **ravvedimento** è ormai precluso, se la dichiarazione originaria è stata presentata e sono ancora **aperti i termini di accertamento**, è possibile sanare irregolarità connesse al mancato monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW) attraverso la **presentazione di una dichiarazione integrativa**, nonché il **versamento delle rispettive sanzioni**.

L'[articolo 5, comma 2, D.L. 167/1990](#) prevede che la violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'[articolo 4, comma 1](#) (quadro RW), è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 % dell'ammontare degli importi non dichiarati**.

Viene inoltre previsto che la violazione relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria **negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 4.5.1999 e 21.11.2001**, è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria raddoppiata (dal 6 al 30 %)**.

In relazione, invece, ai **periodi di accertabilità**, la norma di riferimento per la prescrizione è costituita dall'[articolo 20, comma 1, D.Lgs. 472/1997](#) che stabilisce che l'atto di contestazione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre **del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione**.

La norma va letta in combinato con l'[articolo 12 D.L. 78/2009](#) secondo cui, nel caso in cui gli investimenti siano detenuti in **Paesi paradisiaci**, è previsto il **raddoppio dei periodi di accertamento**. Anche in questo caso, sono considerati paradisiaci i **Paesi inclusi nel D.M. 04.05.1999 o D.M. 21.11.2001**.

In estrema sintesi, la norma citata ([articolo 12 D.L. 78/2009](#)), stabilisce altresì che gli investimenti **non dichiarati detenuti in Stati “privilegiati”**, si presumono costituiti, salva la prova contraria, mediante **redditi sottratti a tassazione (comma 2, prima parte)**.

In sostanza, l'investimento estero è presunto essere **reddito imponibile**. In questo caso, le sanzioni ordinariamente previste per le violazioni dichiarative, ossia **l'infedele e l'omessa dichiarazione, sono raddoppiate (comma 2, seconda parte)**, e per l'accertamento di tale presunzione gli ordinari termini di accertamento sono **raddoppiati (comma 2-bis)**.

Cosa accade, quindi, agli **investimenti non dichiarati in Svizzera, dato che la stessa è però stata inclusa nel [D.M. 04.09.1996](#)**, ad opera del [D.M. 09.08.2016](#), che elenca gli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni (c.d. *white list*)?

I **Paesi elencati nel [D.M. 04.09.1996](#), ancorché considerati “white list”**, rilevano esclusivamente in relazione alla **compilazione della colonna 9 del quadro RW**, per i quali non è necessario indicare **il picco in presenza di conti correnti**, ed in relazione al monitoraggio in caso di titolarità effettiva, come ad esempio di **partecipazioni in società estere per le quali non trova applicazione l'approccio “look through”**.

Tuttavia, la *white list* a nulla rileva in relazione alla qualifica di **“Paese Black List”** ai fini del calcolo delle **sanzioni** e delle **annualità accertabili in ipotesi di ravvedimento del quadro RW**, per i quali, invece, valgono sempre i [D.M. 04.05.1999](#) e [D.M. 21.11.2001](#), e **la Svizzera è ancora inclusa nel [D.M. 04.05.1999](#)**.

## IVA

### ***Ancora in attesa dell'aliquota compensativa per i tartufi***

di Alberto Rocchi, Luigi Scappini

Seminario di specializzazione

## LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA: NOVITÀ E COMPILAZIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

A distanza di quasi due anni dalla “riforma” che ha segnato il settore della raccolta di **tartufi** e di altri **prodotti del sottobosco**, gli operatori del settore sono **ancora in attesa** di vedere **ultimato il quadro normativo** di riferimento.

In realtà, il settore è in attesa da molto più tempo di trovare una stabilità: infatti, le novità introdotte con la **L. 145/2018** (c.d. Legge di bilancio 2019), con cui i **raccoglitori di tartufi** vengono riuniti insieme a quelli di prodotti selvatici non legnosi quali funghi, bacche, frutta in guscio, arriva **a distanza** di più di un **decennio** dal primo **intervento** legislativo con cui si cercava di sistematizzare un comparto che inizia ormai a trovare sempre più spazio e rilievo da un punto di vista economico.

Al contempo, non si può non evidenziare la **difficoltà** di manovra del legislatore che si deve confrontare con un settore, quello primario nel suo insieme, fortemente recalcitrante alle novità.

L'introduzione del nuovo articolo 34-ter nel **D.P.R. 633/1972**, ha previsto uno **specifico regime Iva per i raccoglitori occasionali di tartufi**; tuttavia, la norma limita la sua portata applicativa esclusivamente ai soggetti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un **volume d'affari non superiore ad euro 7.000**. In tal caso essi sono **esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili**, compresa la dichiarazione annuale.

**Scarne** in materia le **indicazioni** dell'**Agenzia delle Entrate**, che, nel campo delle imposte dirette, si è limitata ad illustrare le modalità operative di versamento dell'imposta senza **mai chiarire** in che **rapporto** debba porsi l'**occasionalità** nel senso inteso dalla norma una volta trasposta all'interno del decreto **Iva**, dove la **soggettività** implica l'esercizio di un'attività imprenditoriale e una pur minima **organizzazione**.

Ma ancora **più urgente** è il completamento del **percorso** normativo per **rendere** effettivamente **operativo** il **regime speciale dell'iva**.

Infatti, lo stesso [comma 698](#) dell'**articolo 1 L. 145/2018**, con la lettera b), ha fatto rientrare i **tartufi** tra i prodotti agricoli nella [Tabella A, parte I, D.P.R. 633/1972](#) (n.15-bis), nei limiti delle **quantità standard di produzione** determinate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,.

La **conseguenza** immediata è che, per le **cessioni** di tali prodotti, effettuate da parte di produttori agricoli, si renderebbe applicabile il **regime speciale** di cui all'[articolo 34 D.P.R. 633/1972](#).

Seppur a distanza di tempo, con il **decreto interministeriale 08.01.2020**, sono stati individuati i quantitativi *standard* entro cui il prodotto rientra nel limite necessario per poter applicare il **regime speciale Iva agricolo**.

Tuttavia, **nella realtà pratica tale decreto a oggi non permette ancora di poter applicare il regime Iva di cui all'[articolo 34 D.P.R. 633/1972](#)**: infatti, **ad oggi non** è ancora stata **individuata l'aliquota compensativa** per tali beni.

Come noto, il **regime speciale Iva agricolo** si sostanzia in una **detrazione forfettizzata e non basata sull'effettiva Iva assolta sugli acquisti**.

A tal fine, in ragione di ogni singolo prodotto, la cui cessione rientra tra quelle che danno accesso al **regime Iva ex [articolo 34 D.P.R. 633/1972](#)**, vengono individuate le **aliquote compensative da applicare alla base imponibile delle cessioni effettuate nel periodo, per poter in tal modo individuare l'ammontare dell'Iva ammessa in detrazione**.

Al contrario, in sede di **cessione** si renderà applicabile, salvo alcune deroghe specifiche individuate al comma 1 dell'[articolo 34 D.P.R. 633/1972](#), sempre l'aliquota edittale.

In ragione di quanto sin qui affermato, è di tutta evidenza che, a oggi, la previsione del legislatore rimane **lettera morta**.

A questo si deve aggiungere **un'ulteriore riflessione** in termini di praticità della norma: in particolare, ci si deve domandare come comportarsi in caso di **superamento** del fatidico **quantitativo standard**.

Al di là delle **difficoltà operative**, il meccanismo previsto dal legislatore cozza con la *ratio* del regime speciale Iva, che affonda le sue radici nel **sistema comunitario, dove l'accesso al regime derogatorio non è mai legato alle quantità dei prodotti ma alla natura intrinseca dei beni**. A riprova di ciò, non si rinvengono, ad esempio, limiti quantitativi per considerare l'uva quale bene rientrante nella prima parte della Tabella A, semmai il discriminio viene fatto rispetto alla sua successiva lavorazione.

Si consideri, poi, che nel **regime speciale ex [articolo 34 D.P.R. 633/1972](#)** la contemporanea

presenza di **operazioni ammesse** e “**diverse**”, configura **impresa mista** con possibilità di trattare separatamente le due categorie di cessioni: l’una secondo il **metodo forfettario**, l’altra secondo i **criteri ordinari**.

Nel caso dei **tartufi**, dovremmo immaginare un **produttore** che, avendo superato la **quantità standard**, si troverebbe a dover trattare **una parte delle vendite come “ordinarie”** entrando in contrasto con il presupposto fondamentale della norma: **l’occasionalità dell’attività**.

È gioco forza, pertanto, nell’attuale quadro normativo, ricorrere alla disposizione di cui al **comma 11** dell’[articolo 34 D.P.R. 633/1972](#) e **optare** per l’applicazione dell’**Iva** secondo le **regole ordinarie** per tutta la produzione del tartufo, **a prescindere dal rispetto o meno del quantitativo standard individuato con il decreto di gennaio**.

A ben vedere, quindi, l’attesa per l’emanazione dell’**aliquota compensativa** può rappresentare una **buona occasione per comprendere appieno i propri potenziali produttivi e varare corrette politiche fiscali**.

## ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

### ***Il recesso dallo Studio Associato e la concorrenza del socio receduto***

di Andrea Beltrachini di MpO & Partners



Walter Pellegrini, Commercialista, Distretto Tessile, Prato, Lunedì ore 15:32.

***“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”***

*MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:*

***Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.***

Come illustrato più approfonditamente in un nostro precedente contributo (<https://mpopartners.com/articoli/recesso-studio-associato-quadro-normativo-civilistico-fiscale/>), al recesso del socio dallo Studio Associato si ritengono applicabili, per analogia, gli **artt. 2285 e ss. c.c.**, che disciplinano il recesso del socio dalla società semplice (e quindi da una **società di persone** in generale, in forza dei rinvii operati dagli artt. 2293 e 2315 c.c.).

L'associato che recede, pertanto, ai sensi dell'**art. 2289 c.c.** ha diritto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della sua quota, sulla base alla situazione patrimoniale della società (nel nostro caso: dello Studio) nel giorno in cui si verifica lo scioglimento (oltre al diritto/dovere di partecipare agli utili o alle perdite relative alle operazioni ancora in corso).

Un peso notevole nella valutazione/liquidazione è dato dalla valorizzazione dell'**avviamento dello Studio**.

Ciò nonostante la legge non configura automaticamente, in capo al socio uscente, un **divieto di concorrenza**.

Detto obbligo può sussistere, per certo, solo in caso di espressa previsione nello **statuto/atto costitutivo** dello Studio.

Prendendo le mosse da una pronuncia della Cassazione (**sent. n. 14471 del 2014**) è lecito domandarsi se si possa anche ipotizzare un divieto di concorrenza in un caso particolare.

Continua a leggere su <https://mpopartners.com/articoli/recesso-studio-associato-concorrenza-socio-receduto/>

